

**Imposte contese.** Nuove precisazioni dalla Cassazione sugli esclusi dal prelievo

# Rimborsi Irap, software solo a ridosso del termine

**Ma l'Agenzia rassicura sulle risorse a disposizione**

**Antonio Criscione**  
ROMA

Per i contribuenti alle prese con il rimborso delle imposte dirette sulla base della deducibilità riconosciuta per l'Irap (Dl 185/08) manca il programma per trasmettere la dichiarazione, che - fanno sapere dalle Entrate - sarà disponibile solo a ridosso della scadenza fissata per venerdì, 12 giugno. Con qualche apprensione da parte degli operatori del settore. E intanto proseguono le precisazioni dei giudici: la Cassazione spiega infatti che un reddito alto non comporta l'assoggettamento del professionista all'Irap (ordinanza 13038 del 5 giugno) aggiungendo un altro tassello ai casi in cui l'imposta va pagata o meno (si veda «Il Sole 24 Ore» di ieri, per una recente panoramica della vicenda).

## Il click day

La fissazione del click day per le richieste di rimborso delle im-

poste dirette in virtù della riconosciuta deducibilità del 10% dell'Irap non manca di creare qualche apprensione, vista la ristrettezza dei tempi. Ieri si sono registrate le proteste del Consiglio nazionale dei **commercialisti** (si veda l'intervento del presidente Claudio **Sciliotti**, in questa stessa pagina) e dell'Ordine dei **commercialisti** di Roma.

All'agenzia delle Entrate, però, ritengono che non ci sia bisogno in questo caso di fare la solita corsa al click. «Le risorse stanziata dalla legge - afferma Aldo Polito, direttore centrale Servizi ai contribuenti - dovrebbero essere sufficienti e quindi non dovrebbe verificarsi una corsa contro il tempo. I contribuenti perciò potranno fare i loro calcoli senza doversi preoccupare di arrivare il primo giorno». Anche perché la stessa norma prevede che possano essere trovate in seguito somme aggiuntive per finanziare le richieste eccedenti gli importi originariamente stanziati.

Probabilmente, però, i contribuenti che non avessero deciso a priori di non avvalersi della possibilità di beneficiare dello sconto (perché il calcolo è troppo complesso) tenderanno comunque ad affollarsi per quanto possibile ai primi momenti

possibili per assicurarsi la riduzione. È per questo che Bonfiglio Mariotti, presidente di Assosoftware, afferma: «Per mettere le imprese, soprattutto quelle più piccole, e gli altri contribuenti di fruire di questo beneficio occorre fare slittare la data del giorno di partenza almeno fino al 20 giugno». E continua: «Se l'applicativo fosse disponibile magari proprio il 12, mentre si prepareranno gli applicativi che si interfacciano alla contabilità aziendale, potrebbe essere un problema per molti contribuenti arrivare in tempi rapidi a inviare la richiesta». Mariotti segnala che in realtà per il 2009 la dotazione di base per il bonus non è altissima, perché ammonta a 100 milioni di euro. E fino a quando non saranno trovate le risorse aggiuntive chi resta fuori potrebbe vedere sfumare le proprie aspettative per il bonus.

## I compensi

La Cassazione, nel frattempo, prosegue nella sua azione interpretativa: con l'ordinanza del 5 giugno ha cassato la sentenza di una commissione tributaria regionale che aveva deciso l'assoggettamento di un professionista all'imposta sulla base dell'assunto che gli elementi reddituali dichiarati dall'inte-

ressato «non lasciano dubbi in ordine al convincimento che l'attività professionale del resistente in codesto grado di giudizio sia stata svolta abitualmente, professionalmente, con autonomia organizzazione». Aveva aggiunto la Ctr: «Non è pensabile che si possa prescindere da una organizzazione non solo non minima ma anche quanto meno ben strutturata per essere in grado di produrre i redditi indicati nei modelli unici presentati dal ricorrente».

La Corte di legittimità bocchia la sentenza, perché «appare del tutto inadeguata motivata, posto che sembra affermare l'assoggettamento del professionista all'imposta contestata solo ed esclusivamente in funzione dell'entità del reddito prodotto, che costituisce elemento, di per sé, non decisivo».

Gli elementi valorizzati dalla Cassazione per ricostruire la presenza o meno della autonomia organizzazione non comprendono il reddito, ma l'utilizzo di beni eccedenti il minimo e l'utilizzo di lavoro altrui. In questo caso la Corte spiega esplicitamente però l'irrelevanza del fattore reddito per stabilire l'assoggettamento a Irap (si veda in senso conforme la sentenza 2095/2009).

4 RIPRODUZIONE RISERVATA

